



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

Ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nella causa promossa da

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI in persona del Ministro pro tempore
- GALLERIA DEGLI UFFIZI entrambi rapp.ti dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 - FIRENZE ADS80039250487

ATTORI

- SCALA GROUP S.p.A. (C.F. e P.IVA 04037920487), in persona del proprio Legale Rapp. p.t. prof. Stefano Passigli, rappresentata e difesa dall'Avv. Niccolò Rositani Suckert del Foro di Milano e dall'Avv. Giampiero Cassi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo PEC niccolo.rositanisuckert@milano.pecavvocati.i

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Nell'interesse della parte attrice:

Nel merito: a) Accertare e dichiarare, cumulativamente o alternativamente sia ex art. 2043 c.c. sia a titolo di concorrenza sleale sia per abuso dell'immagine altrui ex art. 10 c.c., **l'illiceità dell'utilizzo non autorizzato a fini commerciali da parte della società Scala Group S.p.A. consistente nell'uso, riproduzione e cessioni a qualsiasi titolo delle immagini delle opere d'arte custodite nelle Gallerie degli Uffizi e per l'effetto inibire alla società Scala Group S.p.A. in Italia e su tutto il territorio europeo ed extraeuropeo, l'utilizzo a fini commerciali mediante cessione a terzi e comunque riproduzione delle immagini delle opere d'arte custodite nelle Gallerie degli Uffizi, in qualunque forma e/o strumento, anche informatico;**

- Condannare, con interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data dell'adempimento, la società Scala Group S.p.A. al pagamento a titolo di risarcimento del danno di una somma pari alle royalties dovute e non pagate per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, per un ammontare pari al 25% del fatturato annuo, ovvero secondo la misura ritenuta di giustizia ed equitativamente liquidata, in caso di impossibilità di determinare l'esatto quantum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - condannare altresì la società Scala Group S.p.A. al pagamento della somma di euro di

€ 80.000,00 a titolo di ristoro per l'abusiva commercializzazione delle immagini, o diversa misura ritenuta di giustizia ed equitativamente liquidata.

b) in via subordinata, in caso di non accoglimento della domanda di cui al punto a), condanna Scala Group s.p.a. a pagare alla parte attrice a titolo di arricchimento senza giusta causa una somma pari all'ammontare pari al 25% del fatturato annuo per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ovvero secondo la misura ritenuta di giustizia ed equitativamente liquidata, in caso di impossibilità di determinare l'esatto quantum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

c) Ordinare a Scala Group Spa la rimozione delle immagini pubblicate all'interno dei propri siti e visibili ai seguenti URL: <http://www.scalarchives.it>

d) ordinare a Scala Group Spa la pubblicazione, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, fra cui la Nazione e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on-line, nonché sul sito internet, e sugli eventuali profili youtube, facebook, twitter e instagram della Scala Group S.p.a. della sentenza;

e) Condannare Scala Group spa di una penale, da quantificare nella misura di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza a far data dalla sua pubblicazione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Nell'interesse del convenuto

- IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO IN TESI: a) accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, atteso che la controversia oggetto del presente giudizio è assoggettata alla giurisdizione del Giudice Amministrativo anche per i motivi di cui al paragrafo III.1) di narrativa e, per l'effetto, si chiede che il Tribunale Ordinario di Firenze investito della presente causa, rilevi il proprio summenzionato difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Amministrativo Regionale competente;

IN IPOTESI: b) accertare e dichiarare che il presente giudizio deve essere assegnato alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Firenze, trasmettendo, di conseguenza, il fascicolo all'Ill.mo Presidente del Tribunale affinché quest'ultimo provveda alla sua riassegnazione alla suddetta Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Firenze, quale unico Giudice competente a conoscere di tutte le domande svolte nel presente giudizio stesso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 3, D.Lgs. 168/2003 ed all'art. 134, comma 1, D.Lgs. 30/2005, in quanto domanda di concorrenza sleale interferente direttamente e/o indirettamente con l'esercizio di diritti di proprietà industriale, e domande ad essa connesse, anche per i motivi esposti nel par. III.2) di narrativa; IN IPOTESI SUBORDINATA: c) dichiarare inammissibile l'atto di citazione del Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali e delle Gallerie degli Uffizi, anche per i motivi esposti nei par. III.2) e III.4) di narrativa;

- IN VIA PRELIMINARE d) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. comma 4, per indeterminatezza del petitum, anche per i motivi esposti nel paragrafo n. III.3) di narrativa. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e preliminari ut supra

NEL MERITO: e) rigettare integralmente, anche per i motivi esposti nel presente atto, ogni domanda proposta nel presente giudizio in odio alla comparente Scala Group S.p.A., in quanto infondata in fatto e in diritto; f) condannare il Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali in persona del Ministro pro tempore e le Gallerie degli Uffizi in persona del Direttore pro-tempore al pagamento delle spese e degli onorari di causa.

- IN VIA RICONVENZIONALE g) accertare e dichiarare che la condotta tenuta dal Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali e dalle Gallerie degli Uffizi di cui ai paragrafi I) e II) di narrativa, ha cagionato gravi pregiudizi alla reputazione professionale e imprenditoriale ed

all'immagine commerciale di Scala Group S.p.A. producendo anche conseguenze negative sulla credibilità e sulla affidabilità della società stessa all'interno del mercato di riferimento anche per i motivi di cui al paragrafo IV.13) di narrativa e, per l'effetto, condannare Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali e le Gallerie degli Uffizi, in solido fra loro, a pagare a Scala Group S.p.A. in persona del suo Legale Rappresentante protempore, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali la somma, da liquidarsi in via equitativa, salvo gravame; h) conseguentemente inibire agli enti attori la prosecuzione degli atti illeciti consistenti nella divulgazione di notizie screditanti di cui sopra, fissando adeguate penali per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini contenuti nella sentenza;

- IN VIA ISTRUTTORIA i) disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a: - accertare che tutte le foto di cui è causa che appaiono all'interno del sito internet <http://scalarchives.it> sono dei link cd. embedding che rappresentano visualmente il contenuto che si trova su altro sito non di titolarità della società convenuta (www.site4view.com). Con vittoria di spese diritti ed onorari.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione

Il MINISTERO DELLA CULTURA e le GALLERIE DEGLI UFFIZI rapp.ti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ha citato in giudizio la società SCALA GROUP SPA deducendo che la stessa stava commercializzando le immagini delle opere d'arte presenti presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, anche dopo la scadenza (nell'anno 2011) della convenzione di utilizzo già in essere tra le parti, e ciò in quanto la società non aveva accettato l'aumento dei corrispettivi richiesto dalla Galleria degli Uffizi per continuare ad utilizzare a scopi commerciali dette immagini; scaduta, quindi, detta concessione la soc. Scala Group non poteva utilizzare né cedere a terzi le immagini delle opere presenti nella Galleria degli Uffizi in quanto priva di titolo.

Secondo parte attrice la giurisdizione della causa appartiene al GO in quanto l'attore agisce in base a tre titoli afferenti alla giurisdizione del GO: la violazione dell'art. 108 D.Lgs. 42/2004; la concorrenza sleale; la lesione del diritto all'immagine.

Peraltro il tribunale delle imprese si è già stato dichiarato incompetente per cui infondatamente la convenuta continua a sostenere l'incompetenza del tribunale sezione ordinaria.

Inoltre la società Scala Group ad oggi continua ad operare sul mercato delle riproduzioni delle immagini di beni culturali senza la preventiva autorizzazione dell'Istituzione museale, ingenerando la convinzione nel pubblico che operi "su concessione del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo", come indicano le didascalie visibili in calce alle foto presenti nel catalogo telematico di Scala Group s.p.a. (doc. 25).

La violazione dell'art. 108 si lega in maniera ineludibile alla violazione dell'art. 10 c.c., in quanto l'immagine del bene culturale, specie laddove si tratti di capolavori iconici conosciuti a livello mondiale come quelli custoditi negli Uffizi, costituisce l'elemento principale su cui si fonda l'immagine del Ministero della Cultura nella sua proiezione esterna verso la collettività.

Dunque, nonostante il mancato rinnovo della concessione, tuttavia, la soc. Scala Group continuò ad utilizzare le medesime immagini, autoliquidandosi il minor importo del 10% di royalties fino al 2016 e successivamente senza pagare alcunchè per l'utilizzo, traendone ingenti profitti.

Sull'eccezione dell'accordo transattivo gli attori hanno dedotto che tale accordo concluso tra le parti e che renderebbe legittimo l'utilizzo di tutte le immagini acquisite prima della legge Ronchi, come emerge dal parere dell'avvocatura di stato a suo tempo fornito, e come emerge dallo stesso accordo, riguarda esclusivamente le immagini riprodotte e commercializzate a quella data, mentre non riguarda le immagini acquisite ante legge Ronchey e non ancora utilizzate né tantomeno le immagini utilizzate successivamente. Tanto è vero che tra le parti sono state stipulate altre convenzioni di utilizzazione con pagamento dei relativi corrispettivi e dunque ben sapendo Scala Group che l'accordo transattivo del 2002 riguardava i soli rapporti pregressi.

Sull'eccezione della convenuta secondo cui non avrebbe legittimazione passiva in quanto la riproduzione dell'immagine delle opere d'arte la farebbero semmai coloro ai quali la soc. Scala Group si limita a cedere dietro corrispettivo il negativo in alta definizione, ha osservato che la fornitura del "supporto in alta definizione" (ossia l'invio del file contenente copia dell'immagine contenuta negli archivi Scala di beni di proprietà delle Amministrazioni) null'altro è se non una riproduzione digitale del bene, come tale soggetta sempre alla previa autorizzazione del MIBACT e al previo pagamento dei corrispettivi.

Inoltre Scala Group sostiene che la cessione delle immagini a terzi avrebbe natura temporanea "c.d. noleggio a terzi" e non sarebbe considerabile "riproduzione" a termini dell'art. 107, co. 1, D.Lgs. 42/2004 e art. 68 bis legge diritto d'autore.

In merito all'impossibilità di emettere una pronuncia di rimozione delle immagini dal sito di Scala trattandosi di collegamenti ipertestuali a pagine internet di terzi (www.site4view.com) sulle quali si trovano effettivamente le immagini (c.d. link embedding), è evidente che le Amministrazioni non pretendono e non chiedono che la convenuta intervenga su di un sito altrui: sarà ben più che sufficiente, al fine di soddisfare le esigenze di tutela esposte dagli attori, provvedere alla rimozione dei link embedding (che fanno cioè visualizzare il contenuto) presenti nel sito di Scala, eliminando così la possibilità per gli utenti, di visionare in esso le immagini dei beni culturali di proprietà degli attori.

Tutta la trattazione di Scala Group in ordine ai vari tipi di link esistenti appare sostanzialmente inutile, così come la citazione a due sentenze della CGUE nelle quali si affronta il diverso problema inerente del c.d. framing. In esse la Corte europea ha risposto negativamente al quesito in ordine al se l'incorporazione, mediante c.d. framing, di un'opera disponibile su un sito internet liberamente accessibile con il consenso del titolare dei diritti su un sito internet di un terzo costituisca una comunicazione al pubblico dell'opera, ai sensi dell'art. 3, par. 1, della Direttiva 2001/29/EC, qualora ciò avvenga aggirando le misure tecnologiche di protezione contro il framing che il titolare dei diritti ha adottato o fatto adottare. Il punto è che la pubblicazione delle immagini sul sito www.site4view.com non è affatto avvenuta con il consenso delle Amministrazioni titolari dei diritti sui beni ritratti (e ciò esclude ogni ulteriore ragione, e ve ne sarebbero molte, di irrilevanza delle pronunce citate nella odierna controversia. La Corte ha, infatti, concluso che "l'attività di linking presuppone che il sito web che viene messo a disposizione del pubblico sia legittimo e non conduca allo sfruttamento abusivo delle opere di terzi").

Gli attori peraltro chiedono la rimozione delle immagini visibili sul sito di Scala: ed è irrilevante che ciò avvenga se le immagini siano caricate effettivamente su detto sito ovvero che siano visibili grazie ad un link che rimanda ad altro sito, trattandosi pur sempre comunque di immagini che sono nella piena possibilità di Scala Group, che quindi potrà anche adempiere all'eventuale pronuncia giudiziale di rimozione, operando sempre sulle proprie pagine online.

Le parti attrici hanno difatti precisato le proprie conclusioni in sede di memoria 183 n. 1, specificando **"anche attraverso la rimozione di eventuali link presenti, c.d. embedding, a siti di soggetti terzi"**.

In sede di memoria 183 n. 2, la difesa della convenuta eccepisce che detta aggiunta costituirebbe una domanda nuova e quindi sarebbe inammissibile. In realtà, non ricorrono per nulla i caratteri della *mutatio libelli* per come scolpiti dalla giurisprudenza costante di legittimità (non risultando nuovi l'oggetto della domanda ovvero la sua *causa petendi*), trattandosi di una mera esplicitazione di qualcosa che era comunque da ritenersi già ricompreso nella domanda in citazione: tanto è vero che nell'accogliere la domanda cautelare delle Amministrazioni il giudice ha fatto riferimento a quest'ultima e pur tuttavia ha avuto modo di accoglierla ordinando "a Scala Group spa la rimozione delle immagini pubblicate all'interno dei propri siti e visibili ai seguenti URL: <http://www.scalarchives.it>, in particolare anche rimuovendo i link contenuti nei suoi siti e che rimandano ad altri siti detenuti da terzi anche all'estero".

Sull'esistenza e quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Gli attori hanno dedotto che il danno patrimoniale è rappresentato dalla mancata percezione delle royalties nella misura del 25% (tariffa determinata dal Ministero ed applicata a convenzioni con altri soggetti privati per la commercializzazione di immagini dei beni culturali in consegna alle Gallerie degli Uffizi) per gli anni che vanno dal 2015 al 2021, sugli introiti di Scala derivanti dalle cessioni di immagini di opere del museo in questione.

La quantificazione del danno, dopo l'adempimento dell'ordine di esibizione da parte della convenuta, è possibile, e tuttavia di lunga realizzazione, dato che si tratta di analizzare un quantitativo spropositato di pagine di documenti (nell'ordine delle decine di migliaia) per estrapolare quelli riferiti e di interesse al presente contenzioso. Gli attori hanno pertanto chiesto al Giudicante di voler statuire con sentenza non definitiva sull'an delle domande attoree, disponendo la prosecuzione della controversia al fine dell'individuazione delle immagini.

Sul danno non patrimoniale hanno dedotto che l'unica strada percorribile è la liquidazione in via equitativa; a tal fine i criteri per parametrare la serietà della lesione e la gravità dell'offesa, si potranno utilizzare: 1) la notorietà mondiale delle Gallerie degli Uffizi; 2) il supremo valore culturale dei beni di sua proprietà riprodotti illegalmente grazie alla cessione abusiva a terzi delle loro immagini da parte di Scala Group S.p.a.; 3) il valore "esistenziale" di dette opere straordinarie per l'Amministrazione (le Gallerie "sono" i suoi capolavori, la loro immagine "è l'immagine" delle Gallerie a livello mondiale); 4) la particolare carica svilente dell'uso fatto delle immagini in taluni casi; 5) la pluralità di condotte abusive poste in essere dal convenuto, anche in pendenza della presente lite; 6) la frustrazione, che consegue alla mancata richiesta di autorizzazione preventiva da parte di Scala per la cessione a terzi delle immagini, della funzione pubblica prevista dall'art. 108 cost. in capo all'amministrazione dei beni culturali che è, per l'appunto, controllare e vigilare a che l'immagine dei propri capolavori non trovi diffusione in contesti inadeguati, svilenti, kitch, ridicoli, meramente consumieristici, in una parola incompatibili con la connotazione ontologica che deve a tutti i costi essere salvaguardata; 7) la violazione, in ultima analisi, del valore costituzionale di cui all'art. 9 cost. rappresentato dalla tutela del patrimonio artistico della Nazione e delle opere che lo compongono.

Nella recente sentenza n. 1207/2023, il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la piena esistenza e ristorabilità del pregiudizio non patrimoniale in caso di violazione dell'art. 108 D.Lgs. 42/2004, liquidandolo in via equitativa in euro 30 mila, per una singola condotta.

Nel caso di specie invece Scala Group lede l'immagine dell'opera d'arte e dello stesso Ministero della Cultura Italiano perché **da anni riproduce e vende le riproduzioni delle opere d'arte presenti nella Galleria degli uffizi senza il consenso del titolare**, con ciò ledendo il diritto all'autodeterminazione nella descrizione su come essere rappresentati all'esterno, in violazione dunque dell'art. 2 cost (identità della persona) dell'art. 9 cost. (tutela dei beni culturali e nazionali e dell'art. 108 cbc.

Ciò che viene leso anche in caso di diffusione assentibile è, dunque, **il diritto intangibile e fondamentale di autodeterminarsi nel rappresentare sé stesso all'esterno**: certo, il pagamento "a sanatoria" del c.d. prezzo del consenso in sede risarcitoria potrà ristorare il danno patrimoniale, ma non potrà giammai ristorare appieno il profilo di lesione non patrimoniale appena esposto.

Peraltro, in corso di causa si è avuto modo di dimostrare che la cessione incontrollata da parte di Scala ha portato a esiti aberranti, offensivi e svilenti per capolavori iconici dell'arte italiana.

Una dimostrazione di quanto appena detto si desume dal fatto che **capolavori assoluti ed iconici come "La Primavera" e "La nascita di Venere" del Botticelli (di importanza e rilievo pari al David) vengono ritratti su delle banali magliette di scarsa qualità, prodotte in serie rintracciate nel superstore Zara, in centro a Firenze, e vendute in tutto il mondo (cfr. docc. 29, 38). Addirittura, in un caso, l'immagine della Venere è sostituita con quella della Libertà (!) e,**

nell'altro, sulla maglietta, al di sotto dell'immagine della Primavera, vi è la dicitura offensiva "Witch power dancing the moon" (sic).

In entrambi i casi, l'immagine è stata ceduta da Scala Group s.p.a. a due operatori commerciali senza che gli Uffici abbiano mai saputo di detta cessione, **essendo, quindi, stati privati della possibilità (spettante per legge) di non autorizzare detto utilizzo, in quanto lesivo della dignità del bene culturale e della sua vocazione artistica assoluta. Situazione, questa, inaccettabile, frutto dell'operato abusivo della parte convenuta, dato che sul cartellino attaccato alla maglietta fa bella mostra di sé la seguente dicitura "Detail: the Birth of Venus. Photo Scala, Florence 2019".** Inoltre, nel corso del giudizio (in corso di causa e dopo la notifica dell'atto introduttivo), la controparte ha continuato ad usare, senza autorizzazione, le immagini delle opere di proprietà delle Amministrazioni, cedendole a terzi a scopo di lucro (docc. 28-38); dunque, il pregiudizio (tanto patrimoniale quanto all'evidenza non patrimoniale) non solo persiste nella sua attualità evidente, ma si è ancor più aggravato. La riproduzione non autorizzata di una immagine produce ex se lo svilimento e volgarizzazione del soggetto ritratto. Non è dubbio che pari volgarizzazione svilimento avviene nel caso di specie.

In aggiunta a tale sentenza assunta dal tribunale di Firenze a definizione di un giudizio e visto e applicato l'art. 108 codice dei beni culturali, il MIBACT ha anche dedotto nelle repliche conclusionali che è stata nel frattempo pubblicata un'altra analoga sentenza del tribunale di Firenze la n. 2446/2023 del 26.8.2023 in cui vengono ribadite dette statuizioni.

Ha dunque chiesto che laddove l'on. giudicante ritenesse di conformarsi a quanto già stabilito dalla medesima sez. II del Tribunale nei due casi citati emettendo una sentenza non definitiva sulla fondatezza delle pretese attoree e disponendo la remissione della causa sul ruolo per liquidare il danno patrimoniale e non patrimoniale, siano già adottati nella sentenza emananda tanto **1) l'ordine di inibitoria che di eliminazione delle foto, quanto 2) le astreintes in caso di mancata esecuzione da parte di Scala, domande formulate nelle conclusioni.**

Tali misure risultano di necessità ed impellenza vista la permanenza della condotta illecita da parte di Scala (proseguita come documentato nel corso del giudizio e sussistente all'attualità) che ne rende urgente l'ordine di cessazione e il ripristino della sua conformità a canoni di totale rispetto della legge ed delle posizioni giuridiche soggettive lese facenti capo alle Amministrazioni attrici.

Il Ministero della Cultura ha dunque proposto domanda cautelare e di merito per far cessare l'indebito utilizzo delle immagini chiedendo una penale di 10 mila euro per ogni giorno di prosecuzione dell'uso pur dopo l'inibitoria, e nel merito concludendo per accertamento definitivo dell'illiceità dell'utilizzo, e per la condanna al risarcimento del danno, rapportato al corrispettivo di cui alla precedente convenzione incrementato del 25%, ovvero agganciando il danno al fatturato stesso della società e liquidandolo nel 25% di esso, e prevedendo in ogni caso una penale cd. astreint, per ogni giorno di inadempimento della sentenza, oltre alla condanna alla pubblicazione a cura e spese della società della decisione giudiziale su vari quotidiani anche nel web.

DIFESA DI SCALA GROUP

La soc. Scala Group ha allegato di essersi costituita a Firenze fin dal 1953 e di gestire un'imponente archivio fotografico di immagini di opere d'arte acquisite mediante riprese dalla Stessa Scala Group con le autorizzazioni dei rispettivi Musei; che anche con riguardo alle opere presenti agli Uffici essa agisce in virtù di specifica autorizzazione della Galleria, sulla base di una transazione conclusa in data 3 maggio 2002, con il MIBAC **avente ad oggetto n. 10.074 immagini con ivi riprodotti beni culturali in consegna, all'epoca della stipulazione, del MIBAC, ripresi anteriormente all'entrata in vigore della c.d. Legge Ronchey** (cfr. Doc. 02 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.).

In forza di tale accordo Scala Group S.p.A. è autorizzata a pubblicare all'interno del proprio archivio online le suddette immagini e ad utilizzarle, sia direttamente sia indirettamente, **senza che debba essere pagato all'Amministrazione alcun ulteriore corrispettivo.**

All'art. 2 del summenzionato accordo veniva, infatti, stabilito che *“al momento della firma del presente atto Scala Group S.p.A. – al fine di risolvere in via definitiva la ragione del contendere e di conseguire le finalità di cui alla voce b della premessa versa al Ministero un importo forfettario [...] “a saldo e stralcio di qualsiasi diritto eventualmente spettante per l'uso delle immagini del proprio archivio che riproducono beni in consegna al Ministero e siano state riprese antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 4/93”.*

Oltre a ciò Scala Group S.p.A. si impegnava, come poi ha fatto e sta facendo (cfr. anche doc. 25 allegato atto di citazione), a rendere identificabile il materiale fotografico in questione con le seguenti indicazioni: “denominazione dell'istituto che ha in consegna i beni riprodotti, data della ripresa, su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali” (cfr. Doc. 02 – Art. 3 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.). Pertanto, per effetto del summenzionato accordo di transazione, Scala Group S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le immagini dei beni culturali, all'epoca di competenza del MIBAC, e in consegna alle Gallerie degli Uffizi o ad altri enti conservatori, prima della entrata in vigore della legge Ronchey, senza che debba essere pagato alcun ulteriore corrispettivo all'Amministrazione. È opportuno, inoltre, rilevare che l'attività svolta da Scala Group S.p.A. comprende, oltre alla realizzazione di campagne fotografiche presso vari musei nazionali ed internazionali finalizzate alla creazione dell'opera collettiva online denominata Archivio Scala, anche l'attività di ricerca iconografica e di fornitura di supporti fotografici a terzi utilizzatori i quali si impegnano ad assolvere e a liberare eventuali diritti di terzi, inclusi quelli disciplinati dal Codice dei Beni Culturali. In ragione degli ingenti costi necessari, da un lato, per la realizzazione delle campagne fotografiche e, dall'altro, quelli necessari per la produzione, la conservazione ed il restauro dei supporti in alta definizione (master/matrici fotografiche), la relativa fornitura di detti supporti da parte di Scala Group S.p.A. a terzi utilizzatori viene remunerata attraverso il pagamento di un corrispettivo da parte del soggetto utilizzatore che non contempla quanto eventualmente dovuto all'Amministrazione, ovvero, ad altri terzi titolari dei diritti d'autore sulle opere fotografate. Il terzo utilizzatore, a seguito di tale fornitura, si obbliga, infatti, da un lato, a richiedere l'eventuale autorizzazione aggiuntiva per la riproduzione di fotografie riproducenti opere non ancora cadute in pubblico dominio agli aventi diritto anche tramite SIAE o altre collecting society (cfr. Doc. 03 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.) e dall'altro, ove necessario, a richiedere, sotto la propria responsabilità, all'autorità che ha in consegna il bene culturale oggetto della fotografia, la relativa autorizzazione per la riproduzione (cfr. Doc. 04 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.). Quindi, il terzo utilizzatore è l'unico obbligato a pagare il corrispettivo eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Beni Culturali.

Scala Group S.p.A., pertanto, si limita a dare a noleggio i supporti e a licenziare i diritti di sfruttamento economico sulle fotografie ivi fissate, di sua esclusiva titolarità, con espressa esclusione di qualsivoglia altro diritto di terzi.

Scala Group S.p.A., ha, inoltre, previsto nelle Condizioni generali di contratto pubblicate sul proprio sito internet (cfr. Doc. 04 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.) e nei c.d. riferimenti iconografici e didascalie delle singole fotografie (cfr. Doc. 05 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.) la mera facoltà dell'utilizzatore di richiedere a Scala Group S.p.A. il servizio di pagare per conto del cliente “i canoni ed i corrispettivi relativi alla riproduzione di beni culturali all'autorità che li ha in consegna ex art. 108 Codice dei Beni culturali”.

Ciò premesso, Scala Group S.p.A., contrariamente a quanto affermato dagli Attori, non sta abusivamente utilizzando nel proprio archivio online, le immagini riproducenti beni culturali in quanto tale pubblicazione è stata espressamente autorizzata: - da un lato, dall'atto di transazione sottoscritto con il MIBAC, in data 3 maggio 2002, (immagini prodotte anteriormente alla c.d. Legge

Ronchey); - dall'altro lato, per quanto attiene le immagini prodotte successivamente alla c.d. Legge Ronchey, dalle concessioni ed autorizzazioni rilasciate in occasione della realizzazione delle singole campagne fotografiche in questione dagli enti conservatori, fra i quali anche le Gallerie degli Uffizi (cfr. Doc. 1 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.).

Pertanto, non può essere certo mosso alcun rimprovero alla società Convenuta. Ciò nonostante, le Gallerie degli Uffizi hanno tenuto una condotta screditante la reputazione di Scala Group S.p.A. e non aderente a quanto pattuito nei suddetti atti di transazione e nelle autorizzazioni rilasciate.

Infatti, le Gallerie degli Uffizi hanno diffuso screditanti informazioni fra i clienti di Scala Group S.p.A.. A titolo di esempio sia consentito citare la lettera di data 7 marzo 2019, prot.n. 2455-28.13.10, indirizzata a Mr. Oliver Foster, COFO Entertainment GmbH & Co.KG, con cui veniva divulgato illegittimamente che i diritti di riproduzione inerenti all'immagine del dipinto "La nascita di Venere" di Botticelli – peraltro ricompresa tra quelle oggetto della transazione del 3 maggio 2002 – facevano capo solo ed esclusivamente alle Gallerie stesse ed al MIBAC ed invitava a prendere contatti direttamente con loro per definire il rapporto contrattuale (cfr. Doc. 09 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.). Pertanto, con detta comunicazione inviata ad uno dei clienti di Scala Group S.p.A. le Gallerie degli Uffizi hanno danneggiato l'immagine e la reputazione commerciale di Scala Group S.p.A. stessa in modo irreparabile. Si tratta, infatti, di illecite comunicazioni rivolte ai clienti di Scala Group S.p.A. di tipo denigratorio, nonostante le diffide inviate loro (cfr. a titolo esemplificativo Doc. 10 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.).

La società ha anche eccepito il difetto di giurisdizione del giudice civile ritenendo che essa appartenga al tribunale amministrativo regionale ; ha inoltre eccepito l' incompetenza per materia del giudice adito essendo la causa di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Ha eccepito poi la NULLITÀ DEL' ATTO INTRODUTTIVO per violazione dell' articolo 163, co. 3, n. 3 e n. 4 c.p.c. (indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e assenza di esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda), non indicando quali siano le immagini oggetto di contestazione e limitandosi, da un lato, a sostenere genericamente un utilizzo abusivo delle stesse da parte di Scala Group S.p.A., **senza mai precisarne né il numero, né la tipologia e, dall'altro, ad allegare (cfr. doc. 25 atto citazione avversario) un elenco di n. 240 immagini pubblicate all'interno dell'opera collettiva denominata Archivio Scala, di cui n. 177 immagini sono state oggetto dell'accordo di transazione del 3 maggio 2002 - MIBAC – Scala Group S.p.A. e solo n. 63 immagini fanno parte delle concessioni ed autorizzazioni successive.**

SULLA INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA RIVOLTA AD INIBIRE LE UTILIZZAZIONI AVVENUTE FUORI DALLO STATO ITALIANO – PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ

In relazione all'inammissibile richiesta formulata dagli Attori di inibire, su tutto il territorio europeo ed extraeuropeo, l'utilizzo a fini commerciali delle immagini de quibus ha eccepito che , notoriamente, tutte le leggi nazionali italiane sono efficaci solo ed esclusivamente nel territorio contenuto all'interno dei confini nazionali.

Pertanto, appare evidente che il d.lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali, trattandosi di un decreto legislativo italiano, produca i propri effetti solo ed esclusivamente sul predetto territorio.

Per quanto riguarda ogni ulteriore approfondimento anche sull'assenza di una disciplina sovranazionale per quanto riguarda la tutela dei beni culturali italiani, si rimanda amplius al par. III - 4) di cui alle pagg. 14 e 15 della comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.

5) SULLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA SOSTANZIALE DI SCALA GROUP S.P.A 5.1) SULLA INAMMISSIBILITÀ DEL RICHIESTO PROVVEDIMENTO VOLTO AD OSCURARE LE IMMAGINI PUBBLICATE SU SITI DI TERZI – LEGGITIMITÀ DELLA CONDOTTA DI CD. EMBEDDING

Ha eccepito che gli attori non hanno assolto l'onere probatorio su di loro gravante, volto a confutare il fatto, incontestato ed incontestabile, che **le immagini di cui è causa siano messe a disposizione di un pubblico indeterminato ad opera del noto sito americano denominato Site4View (www.site4view.com).**

Pertanto, appare evidente che gli Attori abbiano erroneamente richiesto in odio a Scala Group S.p.A. i provvedimenti oggetto del presente giudizio, **non essendo Scala Group S.p.A., lo si ripete, il soggetto che diffonde on-line le immagini di cui è causa.** Per quanto concerne ogni ulteriore approfondimento sulla questione, anche in relazione agli interventi della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** la quale ha sottolineato che il collocamento, all'interno di un sito internet, di un link di rinvio a contenuti pubblicati in altro sito senza restrizioni e liberamente accessibili alla generalità indiscriminata degli utenti della rete – come appunto nel caso di specie – non integra la fattispecie di cui all'art. 3 Dir. 2001/29/CE, poiché la comunicazione delle immagini non avviene con modalità tecniche diverse e non si rivolge ad un pubblico nuovo, si rinvia per brevità di esposizione a quanto già ampiamente esposto al par. III - 5.1) di cui alle pagg. 15, 16 e 17 della comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.. Stante che l'inserimento di un collegamento ipertestuale in una pagina web (i.e. <http://www.scalarchives.it>), avente ad oggetto un contenuto pubblicato in altro sito web e liberamente fruibile sulla rete (www.site4view.com), costituisce una attività lecita, anche per questi motivi si confida nell'integrale rigetto delle domande ex adverso formulate.

5.2) SULLA NON CONFIGURABILITÀ DELL'ATTIVITÀ EDITORIALE E DI PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI DI CUI È CAUSA IN CAPO A SCALA GROUP S.P.A. – LEGITTIMITÀ DELLA CONDOTTA DI SCALA GROUP S.P.A. - INFONDATEZZA DELLE RICHIESTE ECONOMICHE Abbiamo più volte messo in evidenza che è veramente incomprensibile, oltre che vessatoria e persecutoria, la richiesta dell'Amministrazione ricorrente, volta ad ottenere una percentuale dei ricavi dell'Archivio Scala, laddove in nessun modo derivano dall'esercizio dei diritti contemplati dal Codice dei Beni Culturali, bensì dall'esercizio dei diritti di noleggio dei supporti e dei relativi diritti d'autore.

L'Archivio Scala non richiede, né riceve, corrispettivi dagli utilizzatori/editori per la riproduzione dei Beni Culturali che questi effettuano sotto la loro piena responsabilità. Risulta poco pregevole da parte dell'Amministrazione volersi pretestuosamente avvantaggiare di una percentuale sul fatturato dell'Archivio Scala, che in nessun modo è riferibile all'esercizio dei diritti scaturenti dal Codice dei Beni Culturali. Per brevità di esposizione, su tale rilevante questione, si rinvia a quanto ampiamente dedotto al par. III - 5.2) di cui alle pagg. 17, 18, 19, 20 e 21 della comparsa di costituzione e risposta depositata di Scala Group S.p.A.. In conclusione, gli Attori non hanno fornito prova alcuna che Scala Group S.p.A. effettui riproduzioni dei Beni culturali di cui è causa, e questi laddove ritengano che la pubblicazione delle immagini in questione risulti in Italia e/o all'estero illegittima, dovranno più opportunamente rivolgersi ai singoli editori che effettivamente pubblicano e riproducono i suddetti Beni Culturali. Anche per questi motivi si confida che nel rigetto integrale delle domande ex adverso formulate.

6) IN PARTICOLARE SUI FATTI ESTINTIVI DEI DIRITTI DEDOTTI IN GIUDIZIO Sia consentito ripetere che le istanze degli odierni Attori hanno già trovato pronto e pieno soddisfacimento e ristoro nell'accordo transattivo fra il MIBAC e Scala Group S.p.A., avente ad oggetto le immagini riproducenti beni culturali ripresi anteriormente alla c.d. Legge Ronchey (cfr. Doc. 02 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.). Scala Group S.p.A., pertanto, tramite l'esecuzione degli obblighi contenuti nella summenzionata transazione, la cui efficacia non è mai stata prima del presente giudizio oggetto di contestazioni, ha estinto ogni obbligazione verso gli Attori medesimi e, quindi, ogni ulteriore pretesa in relazione alla utilizzazione delle immagini riprese anteriormente alla c.d. Legge Ronchey da parte di questi, risulta pretestuosa e priva di titolo. Il succitato effetto estintivo e la liberazione della comparsa sono palesi e rendono prive di titolo le istanze volte al pagamento di ulteriori canoni e/o corrispettivi. Ciò posto, appare evidente che gli Attori non possono, con il presente giudizio, riaprire la medesima controversia con Scala Group

S.p.A. avente ad oggetto i medesimi diritti e i medesimi beni verso i quali la potenziale lite è già stata definitivamente sistemata. In conclusione, anche per questi motivi, le domande degli Attori devono essere integralmente respinte.

7) SULL'UTILIZZO LEGITTIMO DELLE IMMAGINI OGGETTO DI CONTESTAZIONE ALL'INTERNO DELLA BANCA DATI DENOMINATA ARCHIVIO SCALA : al fine di inquadrare correttamente l'oggetto del presente giudizio è opportuno distinguere tra due diverse categorie di immagini contenute nell'Archivio Scala raffiguranti i beni culturali in consegna dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici territoriali. Ed in particolare: 1) le immagini che riproducono beni culturali riprese antecedentemente all'entrata in vigore della legge 14.1.1993 n. 4 (c.d. legge Ronchey); 2) immagini che riproducono beni culturali riprese successivamente all'entrata in vigore della legge 14.1.1993 n. 4 (c.d. legge Ronchey).

Con riferimento alla prima categoria di immagini, è opportuno rilevare che gli Attori omettevano pretestuosamente di specificare nell'atto di citazione che n. 10.074 immagini contenute nell'Archivio Scala sono state oggetto di un accordo transattivo con il MIBAC sottoscritto in data 3 maggio 2002 (cfr. Doc. 02 comparsa di costituzione e risposta di Scala Group S.p.A.) e per le quali nessun ulteriore corrispettivo risulta dovuto né da Scala Group S.p.A. né dagli utilizzatori finali, alle Gallerie degli Uffizi.

È opportuno precisare che gli effetti che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Scala Group S.p.A. hanno voluto raggiungere con detto accordo sono definitivi e riguardano anche le utilizzazioni future delle immagini oggetto dell'accordo transattivo. Ciò è chiaramente desumibile dalla lettura combinata di quanto contenuto nella transazione nel punto b) delle premesse "le parti hanno interesse ad addivenire in tempi brevi ad un accordo per non immobilizzare attività presenti e future sia di commercializzazione che di diffusione delle immagini del patrimonio nazionale nonché al fine di porre le basi per una futura forma di collaborazione che consenta di operare sui mercati mondiali nel settore delle riproduzioni" assieme a quanto espressamente previsto nell'art. 2, il quale prevede che "Al momento della firma del presente atto Scala Group – al fine di risolvere in via definitiva la ragione del contendere e di conseguire le finalità di cui alla voce b. della premessa – versa al Ministero un importo forfettario di € 10.330,00 (diecimilatrecentotrenta euro) a saldo e stralcio di qualsiasi diritto eventualmente spettante per l'uso delle immagini del proprio archivio che riproducono beni in consegna al Ministero e siano state riprese antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 4/93".

Alla luce di quanto riportato, è incontestabile l'effetto tombale che le parti della transazione del 2002 hanno voluto raggiungere: porre fine alle controversie giudiziali e stralciare ogni diritto che sarebbe spettato al Ministero per l'uso delle immagini di cui è causa, presente e futuro. È pretestuoso e contraddittorio, quindi, il comportamento che oggi viene tenuto dagli attori, i quali, in un primo momento, con la sottoscrizione della transazione del 2002, accettano tutti i patti contenuti all'interno dell'atto e, in un secondo momento - a distanza di venti anni oltretutto violando il principio dell'affidamento e ponendo a rischio i livelli occupazionali di Scala - disconoscono quanto pattuito.

Pertanto, per effetto del summenzionato accordo di transazione, Scala Group S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le immagini che siano state riprese per i beni in consegna alle Gallerie degli Uffizi e ad ogni altro ente pubblico, prima della entrata in vigore della legge Ronchey, senza dover pagare alcun ulteriore corrispettivo all'Amministrazione.

Con riferimento, invece, alla riproduzione di immagini riprese successivamente all'entrata in vigore della c.d. Legge Ronchey è opportuno precisare che Scala Group S.p.A. è comunque autorizzata ad utilizzare le immagini raffiguranti beni culturali in forza delle singole autorizzazioni rilasciate dai vari enti conservatori in occasione delle campagne fotografiche, nelle quali si prevede espressamente che "*le riprese fotografie saranno utilizzate anche per l'archivio fotografico Scala*" (cfr. a titolo esemplificativo Doc. 01 comparsa di costituzione e risposta). Per ogni ulteriore approfondimento in relazione all'utilizzo legittimo delle immagini di cui è causa all'interno della banca dati denominata Archivio Scala, nonché in ordine alle infondate, sproporzionate ed irragionevoli richieste degli Attori,

si rinvia a quanto dedotto amplius al par. III - 7) di cui alle pagg. 22, 23 e 24 della comparsa di costituzione e risposta depositata di Scala Group S.p.A.. Anche per questi motivi le istanze formulate dagli Attori dovranno essere integralmente rigettate.

8) SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'IMMAGINE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE Con riferimento all'insussistente ed infondata violazione da parte di Scala Group S.p.A. del diritto all'immagine degli Attori, sia consentito precisare che la storia e l'importanza culturale degli Archivi Scala, più volte riconosciuta anche dal Ministero, non può in alcun modo ledere l'immagine dell'Amministrazione. All'esito del presente procedimento parte attrice non ha fornito nessuna prova in ordine al presunto quanto inesistente danno all'immagine della pubblica amministrazione, rimanendo una contestazione, quindi, pretestuosa e non aderente alla realtà. Per sintesi espositiva sull'oscura eccezione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Gallerie degli Uffizi relativa alla insussistente lesione del diritto all'immagine, si rinvia a quanto già ampiamente dedotto al par. III - 8) di cui alle pagg. 24, 25 e 26 della comparsa di costituzione e risposta depositata di Scala Group S.p.A. Per tutti i motivi fin qui esposti si confida nel rigetto integrale delle domande ex adverso formulate.

9) SULLA PRESUNTA CONCORRENZA SLEALE – INSUSSITENZA - 9.1) SULLA MANCANZA DEL RAPPORTO DI CONCORRENZIALITÀ TRA GLI ATTORI E LA SOCIETÀ CONVENUTA - 9.2) SULLA ASSENZA DI CONCORRENZA SLEALE PER “LO SVIAMENTO DI CLIENTELA E LA CONFUSIONE FRA PRODOTTI” EX ART 2598 N.1 C.C. – ESCLUSIONE

9.3) SULLA CONCORRENZA SLEALE EX ART. 2598 N.° 3 C.C. – ESCLUSIONE Scala Group S.p.A. ha sempre agito con estrema correttezza professionale esercitando diritti riconosciuti dalla legge e, nel caso di specie, non ricorre nessuna ipotesi di concorrenza sleale. Per brevità di esposizione sul punto si rinvia a quanto già ampiamente esposto in fatto ed in diritto ai par. III - 9), 9.1), 9.2) e 9.3), da pag. 26 a pag. 30, della comparsa di costituzione e risposta depositata di Scala Group S.p.A. Anche sotto questi profili risulta pretestuosa, oltre che priva di fondamento, la lamentata concorrenza sleale, oltre che ogni altra istanza ex adverso formulata che dovranno, quindi, essere integralmente respinte.

10) SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI EX ADVERSO FORMULATA – INSUSSITENZA DEL DANNO - ASSENZA DI PROVA DELL'ENTITÀ DEL DANNO Fermo restando che le domande degli Attori non possono trovare accoglimento per tutti i motivi fin qui esposti si mette in evidenza che, pur a voler erroneamente prescindere da quanto sopra detto, in ogni caso il risarcimento danni non è dovuto stante che non risulta dimostrato: - che Scala Group S.p.A. sia in colpa, circostanza che dalla suesposta analisi fattuale e giuridica è evidentemente da escludere; - il nesso di causalità, peraltro insussistente, fra la condotta di Scala Group S.p.A. e i presunti danni subiti dagli Attori, stante che la Convenuta non ha mai riscosso canoni/corrispettivi di cui agli artt. 107 e 108 Codice dei Beni Culturali; - l'entità del danno subito, allo stato puramente fantasiosa. Ciò premesso, sia comunque consentito osservare brevemente quanto segue:

11) SULL'ASSENZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN CAPO A SCALA GROUP S.P.A. - SULLA INSUSSISTENZA DEL DANNO La richiesta di risarcimento danni, ex adverso formulata peraltro in modo immotivato e in nessun modo strettamente correlata al danno presuntivamente sofferto dagli Attori, risulta all'esito del presente giudizio non dimostrata e volta unicamente a finalità punitive anziché di reintegrazione della posizione della vittima dell'illecito. Sull'argomento si rinvia per brevità espositiva a quanto esposto al par. III - 11) di cui alle pagg. 30 e 31, della comparsa di costituzione e risposta depositata di Scala Group S.p.A. confidando, stante l'insussistenza di qualsivoglia danno, nel rigetto integrale delle domande formulate da parte degli Attori.

12) SULL'ASSENZA DI PROVA DELL'ENTITÀ DEL DANNO SUBITO DA PARTE DEGLI ATTORI A quanto fin qui esposto si aggiunga, sotto altro profilo, che gli Attori hanno omesso di provare elementi utili per la determinazione del danno e, quindi, stante l'insussistenza dei medesimi

le infondate pretese risarcitorie ex adverso formulate dovranno essere integralmente rigettate. Per ulteriori precisazioni si rinvia a quanto dedotto al par. III - 12) di cui a pag. 31, della comparsa di costituzione e risposta depositata di Scala Group S.p.A.. IV) SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE 13) SUL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DA SCALA GROUP S.P.A. MEDIANTE DIFFUSIONE DI NOTIZIE SCREDITANTI E FALSE

Le Gallerie degli Uffizi hanno tenuto una condotta screditante e denigratoria inviando comunicazioni del tutto pretestuose alla clientela di Scala Group S.p.A. (cfr. Doc. 09 comparsa di costituzione e risposta). In buona sostanza le Gallerie Degli Uffizi, comunicando pretestuosamente alla clientela di Scala Group S.p.A. che la società Convenuta non è titolare dei diritti sulle immagini de quibus, ha gravemente danneggiato l'immagine della Società stessa. Per quanto attiene l'ingente danno all'immagine che Scala Group ha subito e sta subendo a causa del comportamento scorretto delle Gallerie Degli Uffizi, si rimanda a quanto già ampiamente dedotto al par. IV - 13) di cui alle pagg. 31, 32, 33 e 34, della comparsa di costituzione e risposta depositata di Scala Group S.p.A.. Precisando che, nel caso concreto, il discredito subito da Scala Group S.p.A. (e il conseguente pregiudizio) dovrà essere valutato con riferimento allo specifico settore di mercato dove la società attrice opera, cioè il settore della ricerca iconografica e della fornitura di immagini, si confida che il Giudice accolga la domanda riconvenzionale di Scala Group S.p.A. liquidando il danno all'immagine subito con valutazione equitativa.

La causa è stata trasferita al tribunale delle imprese e poi rimandata alla sezione ordinaria ritenuta competente.

La domanda cautelare è stata decisa in prima fase con ordinanza di accoglimento e inibitoria alla riproduzione delle immagini delle opere d'arte presenti presso la galleria degli Uffizi e con ordine di rimozione dei link presenti nel sito web della Scala Group che rimandavano a siti esteri nei quali l'immagine poteva essere visualizzata, e prevendo una astreint di euro 10 mila per ogni giorno di mancata attuazione.

La Scala Group ha proposto reclamo al Collegio e il Tribunale ha revocato l'ordinanza di prima fase per mancanza del requisito dell'urgenza.

La causa di merito è stata istruita con prove documentali e con ordine di esibizione della documentazione contabile richiesta dal MIBACT ed è stata spedita in decisione in data 25 maggio 2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. chiedendo il MIBACT una sentenza non definitiva per la determinazione del quantum di danno patrimoniale e non patrimoniale, in quanto la Scala Group aveva prodotto centinaia di migliaia di documenti contabili anche non pertinenti e sarebbe occorso un anno alla difesa per dare una quantificazione alla richiesta.

Intanto ha insistito sull'accertamento dell'illiceità delle condotte di Scala Group che a seguito della decisione collegiale del reclamo aveva continuato a vendere le immagini ad utilizzatori che ne stavano mettendo a rischio la dignità e il valore culturale, comparando appunto ad es. la Venere di Botticelli su magliette con scritte volgari ecc. e chiedendo le astréints.

MOTIVAZIONE

Tanto premesso si condivide la ricostruzione dei fatti fatta dal Collegio nell'ordinanza datata 23.5.2022, dove a pag. 3 vengono riportate le date salienti del risalente rapporto concessorio esistente tra gli odierni attori e la soc. privata Scala Group spa; dunque dagli atti e documenti riversati in causa è emerso che in data 29.8.2006 venne stipulato tra le parti un accordo di durata quadriennale per l'utilizzazione a scopo di lucro delle immagini delle opere d'arte conservate presso gli Uffizi, dietro il corrispettivo del 10% del fatturato Scala Group Spa; tale accordo venne poi prorogato dalle parti fino al 30.4.2011 in attesa della nuova convenzione; nel corso del 2014 intervenivano nuovi accordi tra Mibac e altri soggetti privati che detenevano archivi fotografici

come Alinari Idea Spa e Mondadori Electa Spa, e le royalties spettanti al Mibac furono quantificate nella misura del 25% e 35% del fatturato delle concessionarie; tuttavia, la Scala Group non sottoscrisse tali accordi che il Mibac aveva già preso con analoghe società, e pur non sottoscrivendo i nuovi accordi con gli importi aggiornati richiesti dalla Galleria degli Uffizi, continuò ad utilizzare senza alcun titolo e a fini commerciali le immagini delle opere d'arte custodite presso la Galleria degli Uffizi, pretendendo di corrispondere il 10% del fatturato, in base al vecchio accordo del 2006 scaduto nel 2011.

Con note del 15 giugno 2017 e 4 agosto 2017 e 13 novembre 2017, le Gallerie degli Uffizi chiedevano formalmente a Scala Group di versare le royalties ancora non corrisposte, in misura equivalente alle percentuali minime previste da accordi conclusi con le società concessionarie concorrenti.

La soc. Scala Group comunicava in data 25 sett. 2017 che avrebbe esaminato le richieste dalla Galleria degli Uffizi ma non dava seguito ad alcuna sottoscrizione di accordi e continuava ad utilizzare le immagini delle opere conservate agli Uffizi.

Dunque emerge pacificamente che Scala Group utilizzi le immagini delle opere d'arte custodite presso gli Uffizi, senza avere ottenuto l'autorizzazione preventiva della Galleria, a partire dal 2015 fino all'attualità e senza pagare alcun corrispettivo; tale corrispettivo viene quantificato dalla Galleria degli Uffizi secondo la discrezionalità tecnica che le compete in modo funzionale, nella misura del 25% del fatturato dell'utilizzatrice Scala Group, come emerge dalle sue domande, formulate in via principale a titolo 1) di risarcimento del danno; 2) in subordine a titolo di arricchimento di Scala Group senza causa.

Orbene appaiono dunque fondate sia la domanda di accertamento che di condanna formulate dagli attori in via principale e che si riproducono:

1) *Accertare e dichiarare, cumulativamente o alternativamente sia ex art. 2043 c.c. sia a titolo di concorrenza sleale sia per abuso dell'immagine altrui ex art. 10 c.c., l'illiceità dell'utilizzo non autorizzato a fini commerciali da parte della società Scala Group S.p.A. consistente nell'uso, riproduzione e cessioni a qualsiasi titolo delle immagini delle opere d'arte custodite nelle Gallerie degli Uffizi e per l'effetto inibire alla società Scala Group S.p.A. in Italia e su tutto il territorio europeo ed extraeuropeo, l'utilizzo a fini commerciali mediante cessione a terzi e comunque riproduzione delle immagini delle opere d'arte custodite nelle Gallerie degli Uffizi, in qualunque forma e/o strumento, anche informatico;*

2)- *Condannare, con interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data dell'adempimento, la società Scala Group S.p.A. al pagamento a titolo di risarcimento del danno di una somma pari alle royalties dovute e non pagate per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, per un ammontare pari al 25% del fatturato annuo, ovvero secondo la misura ritenuta di giustizia ed equitativamente liquidata, in caso di impossibilità di determinare l'esatto quantum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;*

- condannare altresì la società Scala Group S.p.A. al pagamento della somma di euro di € 80.000,00 a titolo di ristoro per l'abusiva commercializzazione delle immagini, o diversa misura ritenuta di giustizia ed equitativamente liquidata.

La ragione della fondatezza di tali domande e del pertinente richiamo anche dell'art. 10 c.c. sta nelle seguenti considerazioni fondate sulla giurisprudenza in subiecta materia.

La nozione di "bene culturale", infatti, si è andata progressivamente evolvendo, e si è passati, infatti, da un'accezione di bene culturale inteso come "cosa" ossia come "testimonianza materiale avente valore di civiltà" di cui alla legge n. 1089/1039, alla nozione di bene culturale inteso in senso positivisticò; con il decreto legislativo n. 112/98 è stato, infatti, affermato che occorra proprio una definizione di bene culturale in base alla legge con cui venga accertata espressamente la natura di "bene culturale"; in tale definizione viene omesso il precedente riferimento alla "materialità" del bene culturale e si apre la via alla tutela anche dei beni immateriali di interesse culturale come le attività o i beni immateriali o "volatili".

Infine con il codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42/2004 all'art. 2 (norma definitoria) si indentifica il patrimonio culturale con **“le cose mobili e immobili individuate dalla legge quali “testimonianze aventi valore di civiltà”**”.

La tutela dei beni culturali quindi è una tutela non meramente realistica e materiale, ma ricomprende soprattutto la tutela del suo aspetto “immateriale” e culturale, dell'essere testimonianza di civiltà, e dell'avere un forte valore identitario per la Nazione, ovvero ancora per la civiltà umana; e proprio questo valore immateriale, che per diritto positivo viene riconosciuto al bene, incluso appunto nell'elenco dei beni culturali dello Stato, **viene tutelato con le norme poste a tutela del diritto all'immagine” impressa nel supporto fisico dell'opera ex art. 10 c.c.**

La tutela dell'immagine del bene culturale dotato di un supporto fisico (in quanto esistono beni culturali senza immagine come ad es. la musica o un'attività umana) è una tutela che scatta sicuramente allorché il bene non sia esposto alla pubblica vista con libero accesso, e trattasi di tutela per sua natura sempre urgente in caso di comprovata lesione, anche se la situazione possa essersi protratta da tempo.

In questo caso i beni in custodia alla Galleria degli Uffizi sono beni fruibili con accesso controllato e con pagamento di un corrispettivo per la fruizione, corrispettivo che trova giustificazione con lo scopo di divulgazione e promozione, restauro e conservazione, che sta alla base della consegna del bene ad un determinato ente pubblico.

Ecco che quindi le opere di che trattasi soggette ad accesso e fruizione controllati, consegnate alla Galleria degli Uffizi per le finalità anzidette di conservazione, tutela e promozione, seguono senz'altro il regime dei beni sottratti alla pubblica vista, e scatta per essi, come già affermato dal Tribunale di Firenze nelle due pronunce richiamate dal Ministero, del 2017 e 2020, la tutela del diritto d'immagine contro atti di riproduzione e divulgazione per scopi commerciali, scopi che nulla hanno a che vedere con la sua valenza culturale, e dove la forza attrattiva dell'opera viene piegata e svilita per sottostare alle finalità di lucro del singolo utilizzatore commerciale, in questo caso anche “abusivo”.

Infatti gli artt. 107 e 108 del codice dei beni culturali, pongono un tendenziale divieto di riproduzione e divieto di divulgazione di immagini relative al bene culturale, per cui chi volesse procedere a riprodurre e divulgare le opere deve necessariamente ottenere previamente un'espressa autorizzazione dell'Ente consegnatario, che in modo discrezionale dovrà valutare la compatibilità dell'utilizzo che ne vuole fare l'istante, con la valenza culturale dell'opera, al fine di evitarne distorsioni o svilimenti del messaggio culturale impresso nell'opera; infatti, **l'art. 108 codice beni culturali recita: 1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. 2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.**

Inoltre in caso di positivo apprezzamento, l'ente consegnatario dovrà anche determinare il corrispettivo di quella utilizzazione, rappresentato in una somma di denaro da corrispondere ad anno, il cui ammontare minimo è previsto in euro 20.000,00 (vd. doc. all. 1 alla citazione) da pagarsi anticipatamente.

Dunque da tali considerazioni e dalla dicitura degli artt. 107 e 108 codice dei beni culturali, è l'ente consegnatario che deve quantificare l'ammontare dei corrispettivi per l'utilizzazione, per cui non è consentito al Giudice sostituirsi alla discrezionalità amministrativa e tecnica dell'ente consegnatario e determinare diversamente l'importo del corrispettivo per l'utilizzazione a scopi commerciali delle opere d'arte in custodia agli Uffizi.

L'indicazione del 25% richiesto sul totale fatturato di Scala Group per gli anni dal 2015 all'attualità appare un risarcimento del danno emergente accoglibile in quanto rapportato alle royalties mancate dal 2015 all'attualità; è infatti pacifico che l'utilizzazione vi è stata anche in corso di causa, come

dimostrato dal procedimento cautelare svoltosi nella doppia fase. Il 25% è poi un importo tra i più bassi richiesti a società che detengono archivi analoghi.

Dunque va accolta la domanda di accertamento della natura illecita dell'utilizzazione delle immagini delle opere d'arte per il periodo dal 2015 ad oggi, determinando nel 25% del fatturato Scala Group la misura del risarcimento spettante a titolo di danno emergente rapportato alle royalties mancate per singolo anno, oltre il danno da ritardo, calcolato come da sent. Cass. sez. un. 1712/1995 e dunque con rivalutazione delle somme di denaro anno per anno, e interessi al tasso di legge calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno.

Va poi accolta anche la seconda domanda che è di condanna al risarcimento del danno da lesione all'immagine dell'opera d'arte e all'autodeterminazione dell'ente consegnatario come fondatamente richiesto.

Infatti, per le considerazioni esposte sulla tutela delle opere d'arte e l'evoluzione sopra riportata e la loro considerazione come opere valoriali e culturali e dunque in parte anche come beni immateriali, sussiste materia di risarcimento del danno da lesione di tali aspetti immateriali come appunto l'art. 10 c.c. citato e la lesione della libertà di autodeterminazione degli enti consegnatari dei beni, rispetto alle loro prerogative esclusive di custodia e promozione culturale e discrezionalità amministrativa (decidere se assentire o meno l'utilizzo).

Infatti, la lesione dell'art. 10 c.c. è insita, senza necessità di specifiche prove di svilimento dell'opera, nel fatto che la Scala Group abbia utilizzato le immagini delle opere d'arte violando gli artt. 107 e 108 dei beni culturali, e privando dunque gli enti consegnatari della possibilità di valutare "prima dell'utilizzo", la compatibilità con il valore culturale e identitario dell'opera, perché ciò è stato ritenuto dal legislatore crei di per sé un danno all'immagine dell'opera, essendo quella procedura autorizzatoria, "forma della funzione" attribuita al Ministero dei Beni Culturali, ovvero l'unica modalità che possa garantire la tutela del pubblico interesse alla conservazione e promozione dell'opera. Ad abundantiam e senza dunque che occorresse, parte attrice ha dato anche prova di alcune forme di utilizzo che non avrebbe assentito e che si ricollegano ad es. alla commercializzazione di prodotti di uso quotidiano che determinano, per la loro riproduzione seriale industriale, un inequivocabile svilimento dell'opera secondo costante giurisprudenza, come nel caso della stampa su magliette vendute su larga scala.

La stessa tecnica della vendita dell'immagine a terzi in tutto il mondo attraverso il linkaggio o altri sistemi similari, tecnica impiegata da Scala Group all'interno dei suoi siti o social, realizza una lesione dell'art. 10 c.c. in quanto crea la condizione per un utilizzo scriteriato e fuori controllo delle stesse immagini senza alcun filtro della Galleria degli Uffizi e in tutto il mondo. Da osservare che la condotta illecita del linkaggio, realizza pu sempre il risultato vietato che è quello di far fruire a terzi in tutto il mondo, le stesse immagini sulle quali deve prima autorizzare l'ente consegnatario.

Dunque a nulla rileva che le immagini si aprano in siti esteri e vengano fruiti all'estero, perché ciò che va vietata è la violazione commessa tutta in Italia degli artt. 107 e 108 codice beni culturali mediante il divieto dell'attività materiale di linkaggio et similia.

L'importo richiesto di 80 mila euro fino all'anno prima dell'inizio della causa, dal 2015 al 2018, deve essere incrementato per l'utilizzo illecito anche durante i sei anni di causa e dunque vanno aggiunti, secondo la formula aperta della domanda, gli altri sei anni di utilizzo illecito durante il presente giudizio e dunque 120 mila euro in più, e così in totale euro 200 mila a titolo di risarcimento del danno da lesione art. 10 c.c.,.

Per tutte questi motivi deve disporsi conformemente alle domande principali degli attori come in dispositivo.

La causa deve proseguire per la ctu contabile tesa quantificare il 25% del fatturato annuo di Scala Group dal 2015 all'attualità, con il danno da ritardo, sotto forma di interessi legali sulle somme via via rivalutate.

P.Q.M.

Il tribunale

Con sentenza che non definisce il giudizio

1. Accerta che Scala Group Spa utilizza senza autorizzazione della Galleria degli Uffizi e del Ministero dei Beni Culturali, le immagini delle opere d'arte custodite presso la Galleria degli Uffizi a partire dall'anno 2015 fino attualmente;
2. condanna Scala Group a corrispondere alla Galleria degli Uffizi e Ministero dei Beni Culturali un risarcimento del danno da lucro cessante per tale illecito utilizzo, pari al 25% del suo fatturato annuo, dovuto per ogni anno di illecito utilizzo, dal 2015 all'attualità, oltre il danno da ritardato risarcimento calcolato rivalutando gli importi e aggiungendo gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno fino al soddisfo;
3. condanna Scala Group Spa a risarcire gli attori del danno emergente dato dalla lesione del diritto all'immagine delle opere d'arte, in consegna alla Galleria degli Uffizi fino alla odierna sentenza, dal 2015 all'attualità, quantificando tale danno in euro 200.000,00 (20 mila per ogni anno di illecito utilizzo delle immagini di tutte le opere), oltre rivalutazione e interessi successivi alla sentenza.
4. Ordina a Scala Group Spa la rimozione delle immagini pubblicate all'interno dei propri siti e visibili ai seguenti URL: <http://www.scalarchives.it> e a rimuovere il linkaggio o altri sistemi informatici presenti nei propri siti e visibili ai seguenti URL: <http://www.scalarchives.it> laddove con tali sistemi si realizzi comunque il risultato illecito dell'apertura e fruizione delle immagini delle opere d'arte in consegna alla Galleria degli Uffizi, in qualunque parte del mondo, e senza le prescritte autorizzazioni di Galleria degli Uffizi;
5. ordina a Scala Group Spa la pubblicazione della presente sentenza, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale (Repubblica e La Verità), su due quotidiani a diffusione locale, ossia la Nazione e il Tempo, e su due periodici a carattere nazionale ossia Panorama ed Espresso, anche nelle loro versioni on-line, nonché sul sito internet, e sui profili youtube, facebook, twitter e instagram della Scala Group S.p.a.;
6. Condanna Scala Group spa a corrispondere una penale di euro 10 mila per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza a far data dalla pubblicazione.
7. Rimette a separata ordinanza per la quantificazione con ctu contabile dell'importo di cui al punto n. 2.

Firenze, il 18 dicembre 2024.

Il Giudice
dott. Susanna Zanda